

BILANCIO

Assemblee dei soci per l'approvazione del bilancio 2020

Applicabili alle assemblee tenute entro il 31 luglio 2021 le novità in materia di convocazione, partecipazione a distanza, voto per iscritto e rappresentante di società quotate

di Gianluca Dan | 16 MARZO 2021

Le società che si apprestano ad approvare il bilancio 2020 – indipendentemente dall'obbligo di redazione del bilancio consolidato o dalle particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società – possono convocare l'assemblea in prima convocazione entro il 29 giugno 2021. Per le assemblee entro il 31 luglio 2021, con l'avviso di convocazione, le s.p.a., le s.a.p.a., le s.r.l., le cooperative e le mutue assicuratrici possono prevedere, anche in deroga allo statuto, l'espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza e l'intervento all'assemblea con mezzi di telecomunicazione. Sempre entro il 31 luglio 2021, le s.r.l. possono consentire, anche in deroga al codice civile e allo statuto, che l'espressione del voto avvenga mediante consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto. Le società con azioni quotate possono designare per ciascuna assemblea un soggetto, al quale i soci possono conferire una delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno.

Premessa

La recente approvazione del decreto "Milleproroghe" (D.L. 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21) porta con sé lo **slittamento del termine di convocazione dell'assemblea dei soci per l'approvazione del bilancio** e delle regole previste lo scorso anno per fronteggiare la prima ondata della pandemia da Covid-19.

In particolare, l'art. 3, comma 6, del decreto "Milleproroghe", modifica, estendendone la validità, le norme ai più già note, previste dall'art. 106 del decreto "Cura Italia" (D.L. 17 marzo 2020, n. 18).



Attenzione

In particolare, derogando alle disposizioni previste dagli artt. 2364, secondo comma, e 2478-bis c.c. o alle diverse disposizioni statutarie, **l'assemblea ordinaria può essere convocata, per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2020, entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio.**

Termini di convocazione dell'assemblea dei soci

Le società che si apprestano ad approvare il bilancio dell'anno 2020 – indipendentemente dall'obbligo di redazione del bilancio consolidato o dalle particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società – possono, pertanto, convocare l'assemblea in **prima convocazione entro il 29 giugno 2021** senza ricorrere alla deroga.

Deroga all'art. 2364, secondo comma, c.c.

“L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno, entro il termine stabilito dallo statuto e comunque non superiore a centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Lo statuto può prevedere un maggior termine, comunque non superiore a centottanta giorni, nel caso di società tenute alla redazione del bilancio consolidato ovvero quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società; in questi casi gli amministratori segnalano nella relazione prevista dall'articolo 2428 le ragioni della dilazione.”.

Si ritiene che gli **amministratori non debbano nemmeno provvedere al differimento dei termini** ai centottanta giorni, come indicato dalla datata, ma tuttora valida R.M. 13 marzo 1976, n. 10/503, convocando un apposito consiglio di amministrazione entro il termine ordinario, di centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio, come avviene normalmente nei periodi d'imposta in cui si vuole differire la scadenza della convocazione dell'assemblea.

Non risulta, in altri termini, **necessario motivare il differimento** al maggior termine, in quanto, a causa del Covid-19, è stato previsto un **unico termine ordinario** ai centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio.



Ricorda

Si segnala, inoltre, che non vi sono ulteriori differimenti per il **bilancio consolidato**, che dovrà essere presentato all'assemblea negli stessi termini.

Assemblee “audio/video conference”

Per le **assemblee tenute entro il 31 luglio 2021**, con l'avviso di convocazione delle assemblee ordinarie o straordinarie le società per azioni, le società in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, le società cooperative e le mutue assicuratrici possono prevedere, anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie:

- l'espressione del **voto in via elettronica o per corrispondenza** e
- l'intervento all'assemblea mediante **mezzi di telecomunicazione**.

Le predette società di capitali possono, altresì, prevedere che **l'assemblea si svolga, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione** che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 2370, quarto comma, 2479-bis, quarto comma, e 2538, sesto comma, c.c., senza, in ogni caso, la necessità che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il presidente, il segretario o il notaio.

Pertanto, gli amministratori, nell'**avviso di convocazione** dell'assemblea dei soci, proprio per evitare che più persone si riuniscano in uno stesso luogo, possono prevedere che l'assemblea venga tenuta **a distanza mediante collegamento audio o video**. Nell'avviso di convocazione dovranno essere indicate, oltre all'ordine del giorno, la data e l'ora e le modalità di collegamento audio/video prescelte.

**Ricorda**

Lo svolgimento in modalità *full audio/video conference* risultano applicabili anche alle **altre possibili riunioni**, quali quelle tenute dai consigli di amministrazione, dai collegi sindacali o per gli incontri con il/i revisore/i.

Voto nelle s.r.l.

Sempre **entro il prossimo 31 luglio 2021**, le società a responsabilità limitata possono, inoltre, consentire, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 2479, quarto comma, c.c., e alle diverse disposizioni statutarie, che l'**espressione del voto avvenga mediante consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto**.

**Ricorda**

I soci di una s.r.l. decidono sulle materie riservate alla loro competenza dall'atto costitutivo, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso, sono **riservate alla competenza dei soci**:

1. l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
2. la nomina, se prevista nell'atto costitutivo, degli amministratori;
3. la nomina nei casi previsti dall'art. 2477 c.c. dei sindaci e del presidente del collegio sindacale o del soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti;
4. le modificazioni dell'atto costitutivo;
5. la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.

L'**atto costitutivo** può prevedere che le decisioni dei soci siano adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto. In tale caso, dai documenti sottoscritti dai soci devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione e il consenso alla stessa.

**Attenzione**

Pertanto, l'art. 106 del D.L. n. 18/2020 consente che l'espressione del voto avvenga mediante consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto anche qualora nell'atto costitutivo non vi sia tale previsione e anche con riferimento alle materie indicate nei nn. 4) e 5), che dovrebbero essere assunte mediante deliberazione assembleare ai sensi dell'art. 2479-bis c.c.

Rimangono in essere le previsioni in merito alle **maggioranze**, stabilite dall'ultimo comma dell'art. 2479 c.c., in base alle quali ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni e il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione. Salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo, le **decisioni** dei soci sono prese con il voto favorevole di una maggioranza che rappresenti **almeno la metà del capitale sociale**.

Società quotate ammesse alla negoziazione multilaterale e banche

Le società con azioni quotate possono **designare** per le assemblee ordinarie o straordinarie il **rap-presentante** previsto dall'art. 135-undecies del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, anche ove lo statuto disponga diversamente.

Le società con azioni quotate possono, pertanto, designare per **ciascuna assemblea** un soggetto, al quale i soci possono conferire, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea, anche in convocazione successiva alla prima, una **delega con istruzioni di voto** su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno.



Attenzione

La delega ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto.

La delega è conferita mediante la sottoscrizione di un **modulo di delega**, il cui contenuto è disciplinato dalla Consob con regolamento. Il conferimento della delega non comporta spese per il socio. La **delega e le istruzioni di voto sono sempre revocabili** entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea.

Le azioni per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea. In relazione alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto, le azioni non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle delibere.

Il soggetto designato come **rappresentante è tenuto a comunicare eventuali interessi** che, per conto proprio o di terzi, abbia rispetto alle proposte di delibera all'ordine del giorno. Mantiene, altresì, la **riservatezza** sul contenuto delle istruzioni di voto ricevute fino all'inizio dello scrutinio, salva la possibilità di comunicare tali informazioni ai propri dipendenti e ausiliari, i quali sono soggetti al medesimo dovere di riservatezza.

Le medesime società possono, altresì, prevedere nell'avviso di convocazione che l'**intervento in assemblea si svolga esclusivamente tramite il rappresentante designato** ai sensi dell'art. 135-undecies del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

Le disposizioni sul rappresentante designato si applicano anche alle società:

- ammesse alla negoziazione su un sistema multilaterale di negoziazione;
- con azioni diffuse fra il pubblico in misura rilevante.

Anche:

- le banche popolari;
- le banche di credito cooperativo;
- le società cooperative;
- le mutue assicuratrici,

anche in deroga all'art. 150-bis, comma 2-bis, del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, all'art. 135-duodecies del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, all'art. 2539, primo comma, c.c., e alle disposizioni statutarie che prevedono limiti al numero di deleghe conferibili a uno stesso soggetto, possono designare per le assemblee ordinarie o straordinarie il **rappresentante designato** previsto dall'art. 135-undecies del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

Le medesime banche, società e mutue assicuratrici possono, altresì, prevedere nell'**avviso di convocazione** che l'**intervento in assemblea si svolga esclusivamente tramite il predetto rappresentante designato**.



Riferimenti normativi

- D.L. 31 dicembre 2020, n. 183, art. 3, comma 6;
- D.L. 17 marzo 2020, n. 18, art. 106;
- D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, art. 135-undecies;
- Codice civile, artt. 2364, secondo comma, 2370, quarto comma, 2479, 2479-bis, quarto comma, e 2538, sesto comma.